

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 04 del 11 Marzo 2009.

Il giorno 11 Marzo 2009, alle ore 16.30, giusta convocazione del 09/03/2009, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro.

E' assente il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro, *in quanto dimissionario*.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna - Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, e il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Pietro Carallo.

Preliminarmente il Consiglio prende in esame ed approva i seguenti verbali delle sedute precedenti: n° 11 del 30/05/2008; n° 12 del 17/06/2008; n° 13 del 07/07/2008; n° 14 del 01/08/2008; n° 15 del 22/09/2008; n° 16 del 30/10/2008; n° 17 del 19/11/2008; n° 18 del 04/12/2008.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del Giorno odierno.

Punto 1: **SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIMESSOSI A NORMA DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ Con propria nota del 18/02/2009 (assunta in pari data al protocollo aziendale n° 3331) l'Avv. Giulio Picaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT - s.p.a.;
- ▶ Con deliberazione n° 03 del 20/02/2009 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto con la convocazione dell'Assemblea dei soci per le determinazioni relative alla sostituzione del componente dimissionario;

- ▶ L'Assemblea Ordinaria, riunitasi in data 09/03/2009, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Giulio Picaro ha deciso di astenersi dal nominare il nuovo componente, in considerazione della previsione statutaria che richiede lo svolgimento della preliminare procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle relative candidature. Nel contempo il socio unico ha dato indirizzo al Consiglio di Amministrazione di individuare una figura interna all'Azienda in grado di ripristinare la composizione del Consiglio medesimo prevista dallo Statuto;

ritenuto:

- ▶ di dover aderire all'invito formulato dal socio unico nel corso dell'Assemblea del 09/03/2009;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 09/03/2009.
- 2) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile e dall'art. 21 dello Statuto Sociale, di nominare in sostituzione del componente dimissionario del C.d.A., Avv. Giulio Picaro, il Direttore Generale Ing. Giovanni Cosimo Matichecchia.
- 3) Di dare atto che l'incarico conferito al Direttore Generale avrà durata fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 7 del registro.

Il Consiglio, preso atto dell'accettazione alla nomina de qua formulata dall'Ing. Giovanni Matichecchia e della dichiarazione con la quale afferma di essere edotto sugli argomenti posti all'ordine del giorno odierno, invita lo stesso a prendere parte, quale Componente, ai lavori del Consiglio medesimo.

Punto 2: ACCORDO DEL 10/02/2009 SULLA COLLOCAZIONE DEL PERSONALE DIVENUTO INIDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI. APPROVAZIONE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

"Secondo la normativa contrattuale vigente (art. 3 dell'Accordo Nazionale 12/07/1985, nonché art. 7 dell'A.N. 25/07/1997) Azienda e OO.SS. periodicamente devono procedere ad una ricognizione dei posti disponibili per la riqualificazione del personale inidoneo definitivo, nonché per l'individuazione delle mansioni alle quali adibire provvisoriamente il personale inabile in via temporanea allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

Onde addivenire ad uno specifico accordo in materia, nel corso di questi ultimi mesi con tutte le OO.SS. si sono tenute numerose riunioni aventi ad oggetto tali problematiche, anche alla luce della dotazione organica prevista nel Piano Industriale 2008/2009, oggetto di esame congiunto tra l'Azienda e le stesse OO.SS.

In particolare, in uno degli ultimi incontri, tenutosi il 3 (tre) febbraio u.s., l'Azienda ha fornito alle OO.SS. una nuova ipotesi di accordo in materia di personale inidoneo, riformulata anche tenendo conto delle osservazioni che le stesse OO.SS. avevano fornito in occasione di precedenti riunioni.

L'incontro definitivo si è tenuto il successivo 10/02/2009 ed, a seguito di breve discussione e confronto sulle questioni oggetto della proposta, sono state apportate ulteriori variazioni rispetto all'ipotesi di accordo già consegnata in data 03/02/2009, giungendo così alla sottoscrizione dell'Accordo definitivo, che si allega in copia alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Occorre precisare che l'Accordo in esame è stato sottoscritto da tutte le OO.SS. presenti in Azienda, ad eccezione della FIT-CGIL che, pur partecipando ai vari incontri che si sono tenuti in materia, ivi compreso quello conclusivo del 10/02/2009, con propria nota del 09/02/2009 ha rappresentato "la propria indisponibilità a stipulare accordi in materia di personale inidoneo" sino a quando il quadro normativo non sarà chiarito dal legislatore, con particolare riferimento, quindi, a quanto previsto dall'art. 42, 2° comma del D.L.vo n° 81/2008 (che testualmente recita "*il lavoratore di cui al comma 1 che venga adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente*

svolte, nonché la qualifica originaria.....") e dagli artt. 12 e 13 della L. n° 830/1961 (che disciplina il prepensionamento per invalidità specifica del settore autoferrotranvieri).

A tal riguardo, in occasione della sottoscrizione dell'accordo, l'Azienda ha ribadito al rappresentante della FILT-CGIL che entrambe le questioni erano state già ampiamente trattate nel corso di precedenti incontri. Infatti, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 42 del D.Lgs n° 81/2008, tenendo conto delle precisazioni fornite dall'ASSTRA con propria circolare n° 277/SI/ del 27/08/2008, è stato già chiarito che l'indicazione contenuta in tale articolo non può che riferirsi ai lavoratori che abbiano subito infortuni sul lavoro o una malattia professionale, anche alla luce della interpretazione restrittiva che la dottrina ha già fornito all'art. 4, comma 4 della L. n° 68/99, cui l'art. 42 sopra citato contiene espresso richiamo. Invece, per quanto riguarda la possibile abrogazione degli artt. 12 e 13 della L. n° 830/1961, che sembrerebbe contenuta nel cd. "Decreto taglia-leggi" (ossia nel D.L. n° 112/2008 convertito nella L. n° 133/2008), alla luce della non chiara situazione legislativa ed al fine di sgomberare il campo da incertezze interpretative, è stato chiarito che le Associazioni datoriali di categoria (ASSTRA ed ANAV) e le stesse OO.SS. nazionali hanno ufficialmente interpellato il Dicastero competente e la Direzione dell'INPS. In particolare, come reso noto dall'ASSTRA con propria circolare n° 36/SI/2009, i competenti uffici dell'INPS, per le vie brevi, hanno comunque confermato che, in attesa delle eventuali diverse determinazioni ministeriali, la normativa in oggetto è tuttora vigente. Ad ogni buon conto, a prescindere dalle future interpretazioni legislative e giurisprudenziali che potranno sopraggiungere in materia, negli artt. 13 e 14 dell'Accordo aziendale del 10/02/2009 è stato già espressamente previsto che, qualora dovessero intervenire interpretazioni di norme attuali o future norme legislative o accordi nazionali di miglior favore per il personale inidoneo, le stesse sostituiranno di diritto, in tutto o in parte, il medesimo Accordo.

In grandi linee, l'Accordo sottoscritto in materia di personale inidoneo prevede:

- L'avvio, nell'ipotesi di impossibilità di ricollocazione in organico, del pensionamento anticipato d'ufficio del personale inidoneo definitivo con almeno trenta anni di anzianità contributiva al Fondo di

previdenza, ai sensi dell'art. 12 della L. n° 830/1961 (art. 6).

- ▶ Il pensionamento anticipato per quei lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge, pur non avendo i trent'anni di anzianità, ne facciano comunque espressa richiesta all'Azienda (art. 7).
- ▶ L'iter per la riqualificazione del personale inidoneo definitivamente alle mansioni delle profilo professionale rivestito nell'ambito delle postazioni in organico individuate e loro riservate, così come definite nell'ambito del Piano Industriale 2008/2009 (art. 10)
- ▶ L'applicazione della normativa prevista nell'art. 1, comma 8 dell'A.N. 19/09/2005 che ha dato attuazione a quanto previsto nella L. n° 68/99 ai fini del computo, nella quota di riserva, del personale divenuto definitivamente inidoneo in costanza di rapporto di lavoro (art. 4).
- ▶ Il collocamento in aspettativa per motivi di salute, prevista dall'art. 24 dell'Allegato "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. 19/09/2005, nei confronti dei dipendenti inidonei in via temporanea, qualora il numero degli stessi dovesse risultare eccedente rispetto alle postazioni loro riservate, ed i relativi criteri di rotazione nell'aspettativa.
- ▶ La procedura da seguire, in fase di prima applicazione dell'Accordo, onde pervenire ad una conferma o meno delle inidoneità che risultano già accertate alla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
- ▶ L'erogazione, in favore del personale inidoneo che manifesta la propria volontà di essere avviato a pensionamento di invalidità ex art. 12 della L. n° 830/1961, di una indennità, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, da corrispondere entro il mese successivo a quello di collocamento in pensione e da calcolarsi nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Tale indennità dovrà essere riconosciuta anche al personale che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, abbia già fatto richiesta di avvio a pensionamento di invalidità.
- ▶ L'erogazione dell'indennità di cui sopra anche a favore del personale definitivamente inidoneo che chiede di risolvere anticipatamente il

proprio rapporto di lavoro indipendentemente dalla richiesta di fruizione del trattamento pensionistico di invalidità, purché in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in questione.

Tanto premesso, poiché l'efficacia dell'Accordo in esame è stata subordinata all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, si propone di ratificare l'Accordo in questione, onde permettere all'Ufficio aziendale preposto di procedere agli adempimenti successivi".

FIRMATO: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

FIRMATO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Pietro Carallo

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Accordo aziendale sottoscritto in data 10/02/2009 in materia di personale inidoneo, allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al Direttore Generale e agli Uffici competenti per tutti gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 8 del registro.

Punto 3: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO AZIENDA - OO.SS. DEL 10/02/2009 IN MATERIA DI PREMIO DI RISULTATO 2008/2011.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ▶ Nel corso di questi ultimi mesi con tutte le OO.SS. si sono susseguiti numerosi incontri volti a raggiungere una intesa che consentisse l'erogazione, a favore di tutto il personale dell'AMAT S.p.A., di un Premio di Risultato, così come previsto dalla vigente normativa contrattuale.
- ▶ Il lungo confronto si è svolto, in ordine di tempo, nelle sedute del 9, 17, 24 e 30 ottobre 2009, 13 e 21 novembre 2009 e 5 dicembre 2009.

- ▶ Nella seduta del 23/12/2008 il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto delle richieste di modifiche apportate dalle OO.SS. congiuntamente con propria nota del 18/12/2008, allegata in copia, rispetto alla formulazione dei vari progetti originariamente elaborati dall'Azienda, ha approvato la bozza finale dell'ipotesi del Premio di risultato riferito al quadriennio 2008/2001, previa verifica della compatibilità sia dell'ipotesi di accordo con la contrattazione nazionale di riferimento sia delle risorse aziendali disponibili.
- ▶ La predetta ipotesi è stata consegnata alle OO.SS. in occasione dell'incontro tenutosi il pomeriggio dello stesso 23 dicembre u.s.; successivamente, in occasione dell'incontro del 30/12/2008, relativamente ai progetti formulati tutte le OO.SS. in maniera congiunta hanno proposto alcune modifiche all'ipotesi già mediata del Premio di Risultato deliberato dal CdA nella seduta del 23/12/2008, così come rileva ai punti 1- 2 -3 -4 – 5 – 6 -8 e 9 dell'allegato verbale di riunione del 30/12/u.s., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con una lievitazione tuttavia del costo annuo del premio in questione non solo per l'annualità 2008, ormai chiusa, ma anche per ciascuna delle successive annualità interessate dal premio.
- ▶ Nella precitata seduta del 30/12/2008 le OO.SS. hanno formulato altresì, pur se in maniera diversificata, le richieste relative alla quantificazione delle somme forfetaria una tantum che l'Azienda avrebbe dovuto riconoscere al personale dipendente per il quadriennio 2004/2007 (vedi punto 7 del verbale di riunione del 30/12/2008), anche in tal caso, tuttavia, facendo lievitare i costi rispetto alla proposta originariamente formulata dall'Azienda.
- ▶ A tal riguardo, con nota del 5 gennaio 2008, prot. az. n° 83/P, il Presidente di questo Consiglio d'Amministrazione ha informato l'Amministrazione Comunale dello stato della contrattazione e delle nuove modifiche avanzate dalle stesse OO.SS. nella riunione del 30/12/2008, sensibilizzando l'Amministrazione stessa ad un intervento di mediazione tra le parti al fine di giungere, in tempi brevi, alla stipula di un accordo definito e superare, così, le contrapposte posizioni tra Azienda ed OO.SS. per addivenire, altresì, alla definizione di un accordo in materia di premio di risultato condiviso da tutte le

rappresentanze sindacali aziendali.

- ▶ Pertanto, giusta convocazione datata 03/02/2009 a firma dell'Assessore alle Società Partecipate, *Avvocato Davide Nistri*, il 10 febbraio scorso si è tenuta, presso la sede comunale di Palazzo di Città, la riunione conclusiva nella quale il Comune di Taranto, l'AMAT e le 5 sigle sindacali CISL, UIL, FAISA/CISAL, UGL e SINAI hanno proceduto alla sottoscrizione dell'accordo definitivo.
- ▶ Come si rileva dal verbale di riunione del 10/02/u.s., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, l'Assessore alle Partecipate, sensibilizzato sulla materia, ha manifestato a tutti i presenti la consapevolezza dell'Ente proprietario di dover riconoscere al personale AMAT un equo trattamento aziendale, pur rappresentando tuttavia l'esigenza di verificarne preliminarmente la compatibilità con le esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale.
- ▶ Nel corso dell'incontro in questione, dopo acceso dibattito sulle varie questioni, e grazie anche alla mediazione fattiva proposta dall'Assessore Nistri, l'Azienda e tutte le OO.SS. presenti, ad eccezione della FILT-CGIL, hanno chiuso positivamente il confronto e le trattative sul Premio di Risultato 2008/2011. La FIT- CGIL, in particolare, pur riconoscendo la positiva mediazione esercitata dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda la quantificazione dell'una tantum riferita alle annualità pregresse, tuttavia non ha siglato l'accordo per l'avvio dei progetti a regime non condividendone i contenuti.
- ▶ In tale incontro conclusivo Azienda ed OO.SS. hanno concordato che l'erogazione a favore del personale dipendente, sia dell'una tantum prevista a copertura delle annualità 2004/2007 che delle somme dovute a regime già a partire dall'annualità 2008, potrà avvenire con le retribuzioni del prossimo mese di aprile 2009, una volta effettuate, tuttavia, le opportune verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale che dovrà accertare l'effettiva sostenibilità economica dell'Accordo rispetto alle risorse finanziarie della stessa Amministrazione.
- ▶ Tanto premesso, si propone di prendere atto del verbale di riunione del 10/02/2008 e dell'accordo raggiunto tra Azienda ed OO.SS. in materia di Premio di Risultato 2008/2011

FIRMATO: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

FIRMATO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Pietro Carallo

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il rapporto istruttorio;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del verbale di riunione del 10/02/2008 e del relativo accordo raggiunto tra Azienda ed OO.SS. in materia di Premio di Risultato 2008/2011.
- 2) Di prevedere che l'erogazione a favore del personale dipendente, sia dell'una tantum prevista a copertura delle annualità 2004/2007 che delle somme dovute a regime già a partire dall'annualità 2008, potrà avvenire con le retribuzioni del prossimo mese di aprile 2009, a condizione che l'Amministrazione Comunale, previa le opportune verifiche per accertare l'effettiva sostenibilità economica dell'Accordo rispetto alle proprie risorse finanziarie, sciolga la relativa riserva.
- 3) Di dare mandato agli uffici aziendali di procedere alla stesura del testo definitivo dell'Accordo in questione, coordinato con le modifiche apportate nell'incontro definitivo del 10/02/2009, per procedere, dopo lo scioglimento della riserva da parte dell'Amministrazione Comunale, alla successiva sottoscrizione con le OO.SS. firmatarie, subordinandone l'efficacia allo scioglimento della riserva da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 9 del registro.

Punto 4: ISTANZA ALLA REGIONE PUGLIA PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO AI MESI DI APRILE E MAGGIO. PRESA D'ATTO.

Il Presidente riferisce e propone quanto segue:

"Con deliberazione n. 618 del 21.05.2007 la Giunta regionale, in accoglimento di apposita istanza formulata da questa AMAT, qualificava servizio "minimo" - ai sensi dell'art.5 della L.R. n.18/2002 - il servizio di trasporto pubblico marittimo nei mari di Taranto a collegamento estivo (dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno) della città con l'isola di S.

Pietro, attribuendo il corrispettivo annuo di € 191.054,14 (km 5.229 x 36,54 €/km) quantificato sulla base di apposito piano finanziario ai sensi dell'art.53 della L.R. n.1/2005. Quanto sopra nelle more dell'attivazione dell'intero servizio annuale classificato minimo con precedente deliberazione n.1063 del 12.07.06 con l'attribuzione di un corrispettivo annuo di € 366.586,47 (km16.641 x 22,27 €/km). La stessa deliberazione prorogava al 31.12.2008 il termine per l'attivazione dell'intero servizio a collegamento della città di Taranto con il Capo S. Vito una volta rimossa l'inagibilità dell'attracco delle navi al Capo S. Vito.

Al momento perdura l'inagibilità dell'attracco delle navi al Capo S. Vito, che necessita di onerose operazioni di dragaggio a carico del Comune, nel mentre si prospetta la possibilità di estendere il previsto collegamento marittimo nelle acque esterne con gli insediamenti costieri ubicati a sud-est di Taranto (già finanziato dalla Regione per la parte infrastrutturale). Nell'imminenza della scadenza del predetto termine del 31.12.2008 – che avrebbe comportato l'automatica decadenza dell'impegno regionale all'intera contribuzione di € 366.586,47 – è stata avanzata istanza (prot. n. 25340 del 29.12.08) al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore regionale ai Trasporti, inviata per conoscenza al Sindaco di Taranto, per ottenere la proroga del termine per le predette motivazioni e, nelle more, per ottenere l'autorizzazione ad estendere ai mesi di aprile e maggio il periodo di attività del servizio marittimo, oggi limitato al periodo 1° giugno – 15 settembre, con corrispondente riconoscimento di una maggiore contributo quantificato in € 241.020,00 sulla base del nuovo piano economico.

Tale estensione, da attuare in via sperimentale nel corrente anno, consentirebbe di soddisfare una domanda di trasporto rappresentata nel passato da vari istituti scolastici, spesso rivolta ad abbinare alla tradizionale visita al Museo Archeologico anche un giro nei mari di Taranto con possibile approdo all'isola di S. Pietro, per la quale occorre concretizzare apposite intese con la proprietaria Marina Militare per dotarla di adeguati percorsi naturalistici guidati.

L'istanza avanzata sarà portata all'esame della Giunta regionale, le cui decisioni al riguardo saranno oggetto di successiva valutazione da parte di questo Consiglio".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente e ritenuto di poterla condividere nei contenuti;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'istanza prot. n.25340 del 29.12.08 inoltrata alla Regione Puglia per la proroga del termine del 31.12.08 stabilito dalla Giunta regionale per l'attivazione del servizio di trasporto marittimo annuale e, nelle more, per l'estensione ai mesi di aprile e maggio del servizio di trasporto per l'isola di S. Pietro.
- 2) Di far riserva di ulteriori determinazioni in relazione alle decisioni che saranno assunte dalla Giunta regionale in ordine alla predetta istanza.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 10 del registro.

Punto 5: EMISSIONE ABBONAMENTI A TITOLO GRATUITO IN FAVORE DI RELIGIOSE. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Commerciale f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- ▶ Con deliberazione del C.d.A. n°89 del 21/12/2007 veniva autorizzata l'emissione di n° 5 abbonamenti annuali di libera circolazione, a titolo gratuito, a favore di altrettante religiose, per l'anno 2008;
- ▶ Con deliberazione del C.d.A. n° 94 del 14/12/2008, veniva autorizzata l'emissione di n° 3 degli abbonamenti predetti anche per l'anno 2009, in favore delle suore Camilla Magon; Luigina Scarparo e Agnese Cattaneo.
- ▶ Successivamente, con nota 1412 del 23/01/2009 (allegato 1), le altre due religiose, Cresta Claudia, nata il 12/02/1942, e Grimaldi Rita Addolorata, nata il 23/01/1949, presentavano formale richiesta di rinnovo per il 2009 degli abbonamenti già concessi in forma gratuita.
- ▶ Il costo dell'emissione dei suddetti titoli ammonta a:

- € 502,80 per sorella Cresta Claudia (abbonamento di libera circolazione per ultrasessantacinquenni), di cui € 352,80 a carico del Comune di Taranto, a titolo s'integrazione tariffaria, ed i restanti € 150,00 (di competenza dell'utente) da porre a carico dell'Azienda;
- € 475,60 per sorella Grimaldi Rita Addolorata (abbonamento di libera circolazione), di cui € 135,60 a carico del Comune di Taranto, a titolo di integrazione tariffaria, ed i restanti € 340,00 (di competenza dell'utente) da porre a carico dell'Azienda.

Considerate condivisibili anche per le sorelle Cresta e Grimaldi le ragioni di utilità sociale già esposte nella deliberazione 94 del 2008.

Tanto premesso e considerato si propone:

- a) di rinnovare anche per le suore Cresta e Grimaldi, l'emissione dei relativi abbonamenti di libera circolazione per l'anno 2009;
- b) di autorizzare gli Uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile Area Commerciale f.f. – Ing. Cosimo Cigliese

Firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di rinnovare anche per le suore Cresta e Grimaldi, l'emissione dei relativi abbonamenti di libera circolazione per l'anno 2009.
- 2) Di autorizzare gli Uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 11 del registro.

Punto 6: RICHIESTA LAVORATORE DI BATTISTA SALVATORE. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ▶ Con l'allegata nota del 19/12/2008, presentata al protocollo aziendale in data 22/12/2008 e registrata al n° 25'085, il dipendente Di Battista Salvatore, in servizio dal 02/11/2007 ed in possesso del profilo professionale di coordinatore della mobilità, parametro retributivo 178, ha chiesto "*l'adeguamento del trattamento economico dovutogli e la corresponsione dei relativi arretrati*".
- ▶ Onde poter esaminare più compiutamente l'istanza occorre chiarire che il lavoratore in questione, prima dell'assunzione all'AMAT, era alle dipendenze della Compagnia Tarantina Parcheggi, società che, fino all'11/05/2007, ha gestito il servizio dei parcheggi sull'intero territorio comunale.
- ▶ A seguito di affidamento in house providing da parte del Comune di Taranto della durata di cinque anni, a decorrere dal 1° agosto 2007 il servizio di sosta regolamentata è gestito da questa Società ed il personale in forza presso il precedente gestore è stato assunto alle nostre dipendenze "ex novo", dapprima con contratti di lavoro a termine della durata iniziale di sei mesi, successivamente prorogati ed, infine, trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
- ▶ Nel corso degli incontri che si sono tenuti con le OO.SS. preliminarmente all'avvio del servizio, è stato congiuntamente affrontato non solo il problema del mantenimento del livello occupazionale, ma, in particolare, nell'incontro del 20/07/2007, il cui verbale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l'AMAT ha consegnato alle rappresentanze sindacali presenti una tabella in cui erano raffrontati l'inquadramento professionale, il livello retributivo, il profilo orario e la retribuzione mensile che i lavoratori percepivano presso il precedente gestore e quella che avrebbero dovuto percepire presso l'AMAT a seguito delle nuove assunzioni.
- ▶ In occasione di tale incontro del 20/07/2008 l'Azienda assicurava le

OO.SS. che, dal raffronto tra le retribuzioni percepite presso la Società Tarantina Parcheggio, e quelle che avrebbero dovute percepire presso l'AMAT in applicazione della classificazione ex CCNL, delle tabelle retributive e dei profili orari assegnati, a favore degli interessati emergevano soltanto saldi positivi, fatta eccezione per un'unica unità precedentemente in possesso del 1° livello ed assunto con il profilo orario di 38 ore settimanali. La predetta unità lavorativa, infatti, presso il precedente gestore percepiva uno stipendio mensile lordo di € 1'658,78 mentre, in applicazione della nuova classificazione AMAT, pur conservando lo stesso profilo orario, avrebbe percepito uno stipendio mensile lordo di € 1'561,43.

- ▶ Il lavoratore in questione è proprio il Sig. Di Battista Salvatore che, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, ha chiesto genericamente l'adeguamento della sua attuale posizione retributiva e la corresponsione dei relativi arretrati dalla data della sua assunzione presso AMAT.
- ▶ A tal riguardo, occorre sottolineare comunque che né dall'allegato verbale di riunione sindacale, né da ulteriori atti negoziali, si rileva l'obbligo dell'Azienda di conservare ai lavoratori lo stesso livello retributivo che percepivano presso il precedente gestore. Nel caso in questione, infatti, non si rientrava nella fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. , trattandosi non di trasferimento di Azienda ma di assunzioni ex novo.
- ▶ L'accoglimento dell'istanza in esame, quindi, troverebbe il suo fondamento in ragione di equità, in quanto tutti gli altri lavoratori hanno comunque mantenuto il pregresso livello retributivo. Peraltro, l'accoglimento dell'istanza potrebbe anche essere supportata da ragioni di opportunità, tenuto conto della esiguità delle somme in questione. Infatti, il differenziale mensile che dovrebbe essere corrisposto all'interessato è pari ad € 97,35.
- ▶ Pertanto, considerata infine anche l'alea della soccombenza in un eventuale futuro giudizio, si ritiene conveniente definire transattivamente l'insorgenda controversia, con la sottoscrizione di un apposito atto innanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso

la competente Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto. In particolare, la somma mensile dovrebbe essere erogata all'istante a titolo di "assegno ad personam", assorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

- In occasione della transazione l'istante dovrebbe altresì accettare le condizioni aziendali e gli arretrati, il cui importo sarà successivamente calcolato dagli Uffici competenti e sarà erogato a totale tacitazione della pretesa rivendicata, nonché a titolo di interessi, rivalutazione e di ogni altro accessorio.

Tanto premesso, per le motivazioni ampiamente esposte si propone, nei limiti sopra indicati, di accogliere l'istanza del lavoratore Di Battista Salvatore.

FIRMATO: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

FIRMATO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Pietro Carallo

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di accogliere l'istanza presentata dal lavoratore Di Battista Salvatore, con nota del 19/12/2008, tesa all'adeguamento del suo attuale livello retributivo con quello percepito presso il precedente gestore, come riportato nel richiamato verbale d'incontro Azienda/OO.SS. del 20/07/2007, secondo le indicazioni e per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di riconoscere, a favore dello stesso, un assegno mensile "ad personam", assorbibile fino a concorrenza con i futuri aumenti contrattuali, dell'importo di € 97,35.
- 3) Di dare mandato al Direttore Generale di procedere agli atti conseguenti, con l'avvio della procedura prevista per la sottoscrizione del relativo atto di conciliazione innanzi all'apposita Commissione, con espressa ed incondizionata rinuncia del Di Battista

ad avanzare nei confronti dell'AMAT qualsiasi ulteriore pretesa nonché qualsiasi altra ragione creditoria, a qualunque titolo, suscettibile di connessione e/o consequenzialità con l'istanza presentata. La somma che sarà corrisposta a titolo di arretrati, comprensiva dell'incidenza sulle mensilità aggiuntive e sugli altri istituti contrattuali, dovrà essere accettata a totale tacitazione della pretesa rivendicata per il periodo pregresso, nonché a titolo di interessi, rivalutazione ed ogni altro eventuale accessorio.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 12 del registro.

Punto 7: RICHIESTA DELL'EX PRESIDENTE, AVV. ARTURO MASI, DI PAGAMENTO DI INDENNITA' SOSTITUTIVA DI COMPETENZE NON PERCEPITE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

“Con nota datata 17/10/2005, prot. n° 1104 (allegato n° 1), la Direzione Servizi pubblici locali del Comune di Taranto richiese all'AMAT di relazionare su una richiesta pervenuta al Civico Ente da parte dell'Avv. Arturo Masi, tesa ad ottenere il pagamento dell'indennità di carica di Presidente del C.d.A. dell'AMAT per il periodo 21/07/1999-07/09/1999, in seguito all'esito favorevole della sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 3789/2002.

La suddetta richiesta fu tempestivamente riscontrata con nota aziendale del 19/10/2005, prot. n° 20563/DA (allegato n° 2), nella quale si rappresentò che la somma non versata all'Avv. Masi nel periodo in cui egli non esercitò le funzioni di Presidente del C.d.A. dell'AMAT in forza del decreto del Sindaco di Taranto pro-tempore n° 143 del 21/07/1999 (poi annullato dalla sentenza del TAR), ammontava ad € 3'748,46.

Con nota indirizzata all'AMAT (oltre che allo stesso Avv. Masi) datata 07/05/2008, prot. n° 713 (allegato n° 3), la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, insediatasi a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Civico Ente, opinò, in merito alla citata istanza di ammissione al passivo, che il relativo onere dovesse ricadere in capo all'AMAT, non fornendo al riguardo alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno di tale deduzione.

A tale nota fece seguito una comunicazione indirizzata all'AMAT dal Dirigente responsabile della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita

del Comune di Taranto, protocollata in data 03/06/2008 al n° 36790 (allegato n° 4), con la quale si sollecitarono eventuali adempimenti posti a carico dell'AMAT.

In data 02/07/2008, con nota AMAT prot. n° 13449/DA (allegato n° 5), indirizzata alla Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune, si richiese a quest'ultima di rivalutare i risultati dell'attività istruttoria della istanza prodotta dall'Avv. Masi, rivolta a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al passivo della procedura di risanamento, ex artt. 254 e 258 del TUEL. Si argomentò tale richiesta evidenziando che si riteneva che non si fosse debitamente tenuta in considerazione la circostanza che nel periodo in questione (anno 1999) l'Azienda rivestiva la veste giuridica di Azienda speciale (art. 23 della legge 142/90) i cui organi (compreso il Consiglio di Amministrazione) erano nominati, a norma di statuto, con decreto del Sindaco. Si concludeva sostenendo che, in mancanza, nella fattispecie, di un rapporto organico tra l'Azienda Speciale ed il soggetto che aveva emanato l'atto di nomina annullato, l'onere di un eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Avv. Masi, a causa della mancata percezione del compenso, a cagione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo e annullato poi dal TAR, non sarebbe potuto che ricadere sullo stesso soggetto che aveva prodotto tale atto, ovvero l'Amministrazione Comunale.

Con successiva nota del 10/11/2008, prot. n° 22087/DA (allegato n° 6), l'AMAT sollecitò la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune a riscontrare la nota del 02/07/2008, rimasta priva di esito.

In data 28/11/2008, con nota prot. n° 2624 (allegato n° 7) la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Taranto riscontrò le note inviate dall'AMAT ribadendo quanto già affermato nella precedente nota del 07/05/2008, prot. n° 713, ossia che la circostanza che l'AMAT rivestisse nel periodo in questione la natura giuridica di Azienda speciale, non facesse venir meno, a norma di Statuto, l'obbligo da parte della stessa di corrispondere gli emolumenti relativi ai compensi spettanti per lo svolgimento delle mansioni di Presidente del C.d.A..

La posizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione non appare condivisibile e perlopiù fondata su presupposti errati. Infatti, non si è mai sostenuto che l'onere della corresponsione degli emolumenti agli Organi

dell'Azienda speciale non ricadesse sul proprio bilancio, bensì che l'Azienda non dovesse avere l'obbligo di corrispondere, per lo stesso periodo, sia gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione subentrato a seguito di nomina del Sindaco, sia le indennità risarcitorie dovute per la mancata percezione dei compensi da parte del preesistente C.d.A., rimosso con un provvedimento poi annullato dalla magistratura amministrativa.

Si ritiene, purtuttavia, che la richiesta dell'Avv. Masi di ottenere l'indennità risarcitoria per i compensi non percepiti vada comunque soddisfatta, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal detto professionista e della circostanza che la richiesta è limitata alla sola sorte capitale e non anche ad interessi o rivalutazione.

Il pagamento eviterebbe alla Società il rischio di dover sostenere maggiori spese qualora l'Avv. Masi decidesse di ricorrere alle vie legali per ottenere quanto richiesto.

Ciò non escluderebbe che, dopo aver proceduto alla liquidazione di quanto richiesto dall'ex Presidente dell'Azienda, si debba richiedere al Comune di Taranto, nelle forme giudicate più opportune, il rimborso di quanto nel frattempo corrisposto".

Firmato: Il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1)** Di autorizzare gli uffici al pagamento della somma di € 3'748,46 all'Avv. Masi, previa rinuncia dello stesso all'eventuale pretesa di interessi o rivalutazioni, al solo scopo di non esporre la Società al rischio di dover corrispondere importi gravati da interessi, rivalutazione e spese legali, qualora il professionista decidesse di promuovere un'azione giudiziaria nei confronti dell'AMAT.
- 2)** Di richiedere al Comune di Taranto, una volta effettuato il pagamento, il rimborso delle somme corrisposte.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 13 del registro.

Punto 8: ACQUISTO N° 5 PARCOMETRI MOD. STELIO DALLA SOCIETA' PARKEON.

Il Direttore generale, d'intesa con il Responsabile Area Acquisti, Contratti ed Appalti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- ▶ già in occasione della verifica condotta con i tecnici della PARKEON per l'avvio dell'utilizzo dei parcometri di loro produzione, n. 56 modello STELIO e n. 30 modello DG4, acquisiti dal Comune di Taranto, era emersa la opportunità di ampliarne il numero;
- ▶ successivamente l'azienda ritenne di rinviare temporaneamente l'acquisto poiché erano in corso incontri con il Comune ed il Comando della MM finalizzati a conseguire la concessione di ulteriori aree da destinare alla sosta a pagamento;
- ▶ recentemente il Responsabile dell'Area Movimento, con nota prot. 1519 del 26/01/2009 (All. 1), ha riproposto la necessità di provvedere all'acquisto ed installazione di nuovi 6 parcometri in relazione alle più immediate esigenze descritte nella nota medesima;
- ▶ per quanto concerne l'installazione di un parcometro al 1° piano del parcheggio ex UPM, si sta valutando l'opportunità dell'acquisto di un sistema automatizzato di chiusura degli accessi e, pertanto, l'esigenza immediata dei parcometri da acquistare si riduce a 5;
- ▶ In relazione a tali esigenze è stato richiesto preventivo di spesa alla PARKEON;
- ▶ La PARKEON con nota prot. 3059 del 16/02/2009 (All. 2) ha inviato preventivo di spesa relativo alla fornitura di n. 5 parcometri al costo complessivo di € 25.029,00 oltre IVA cui corrisponde un costo unitario di € 5.005,80 comprensivi di un kit di 11 ricambi diversi elencati e descritti nello stesso preventivo.

Considerato che:

- ▶ la specificità della fornitura in argomento e la convenienza di rendere quanto più possibile omogenea la rete dei parcometri installati nella città (che attualmente vanta n. 56 parcometri mod. STELIO di nuova generazione) comporta la necessità di ricorrere alla stessa società (PARKEON) fornitrice dei parcometri attualmente in esercizio, ricorso

ammesso in forza di quanto previsto dall'art. 221 del D. L.vo 163/2006
(Procedura negoziata senza indizione di gara);

- da indagini condotte è emerso che il costo unitario del parcometro modello "Stelio" proposto dalla società Parkeon è in linea con i prezzi di mercato di modelli in grado di offrire prestazioni simili.

Tanto premesso e considerato, si propone di autorizzare l'acquisto dalla società Parkeon di n. 5 parcometri modello "Stelio", al costo unitario di € 5.005,80 + IVA, per complessivi € 25.029,00, costo che include, per ogni parcometro, un kit di 11 ricambi diversi;

firmato: Il Responsabile Area contratti ed acquisti – Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- ritenuto di accogliere la proposta formulata;
- visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'acquisto dalla società Parkeon di n. 5 parcometri modello "Stelio" al costo unitario di € 5.005,80 + IVA, per complessivi € 25.029,00 oltre IVA, costo che include, per ogni parcometro, la fornitura di un kit di 11 ricambi diversi.
- 2) Di autorizzare l'Area contratti ed acquisti all'adozione di ogni atto conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 14 del registro.

Punto 9: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N° 390 GIACCONI IN GORE-TEX®: AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI GARA.

Il Direttore, d'intesa con il Responsabile dell'Area Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che :

- in data 23/01/2009, prot. 1468 del 26/01/09, (**allegato 1**) è stato sottoscritto l'accordo con le OO. SS. per la monetizzazione del vestiario spettante al personale avente diritto per il triennio 2006/2008 (art. 50 del CCNL del 1976 e accordi aziendali applicabili), con conseguente imputazione al biennio 2009/2010 del vestiario fornito

negli ultimi mesi del 2008, inizialmente previsto per il biennio 2006/2007;

- ▶ tale accordo, già approvato dal CDA, prevede la fornitura entro il 30/4/2009 del giaccone in gore-tex in favore dei conducenti (fornitura da effettuarsi con periodicità quadriennale), con le caratteristiche definite nell'accordo sindacale in materia di massa vestiario del 02/05/2007, a copertura del quadriennio 2009/2012;
- ▶ In relazione al numero dei dipendenti con qualifica di operatore di esercizio e collaboratore di esercizio (attualmente pari a 390) ed ai costi sopportati per una recente, analoga fornitura in favore dei dipendenti addetti al controllo della sosta a pagamento (€ 150,00 oltre IVA cad.) è stato quantificato un costo complessivo pari a € 58.500,00 oltre IVA;
- ▶ Tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006, da espletare, in conformità al "Regolamento aziendale per gli appalti di lavoro, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", con "procedura aperta" per ricercare sul mercato le migliori condizioni economiche per la fornitura in oggetto.
- ▶ L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto avviso di gara (**allegato 2**) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a tiratura locale e sul sito informatico dell'AMAT, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento;
- ▶ L'area Contratti ed Acquisti ha altresì predisposto la bozza di bando di gara (**allegato 3**), contenente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il successivo rapporto contrattuale di fornitura;

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e regolamento aziendale per gli appalti sottosoglia europea, per la fornitura di 390 giacconi in gore-tex, spettanti al personale del TPL con qualifica di operatore di esercizio e collaboratore di esercizio, a copertura del

quadriennio 2009/2012, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una previsione di spesa massima di € 58.500,00 oltre IVA;

- b)* di approvare l'avviso di gara da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- c)* di approvare, altresì, il bando di gara, comprensivo del prospetto – offerta;
- d)* di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e)* di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f)* Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e regolamento aziendale per gli appalti sottosoglia europea, per la fornitura di 390 giacconi in gore-tex, spettanti al personale del TPL con qualifica di operatori di esercizio e collaboratori di esercizio per il quadriennio 2009/2012, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un previsione di spesa massima di € 58.500,00 oltre IVA.

- 2) Di approvare l'avviso di gara da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.
- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara, comprensivo del prospetto – offerta.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) Di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006, nella persona del Dott. Bruno Ancarola.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 15 del registro.

Punto 10: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PALINE E PENSILINE AMAT: ESITO GARA E DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- ▶ Con deliberazione del C.d.A. n. 91 del 19/11/2008 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PALINE E PENSILINE AMAT il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 12/01/09 ;
- ▶ Con nota prot. 591/DG del 13/01/09 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 2 plichi, contenenti le offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- ▶ Con nota prot. 629/DG del 14/01/2009 (**allegato 2**) veniva

nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;

- Come risulta dal verbale di gara n. 116 del 14/01/09 (**allegato 3**), la Commissione di gara, dopo aver aperto i plichi pervenuti, ha rilevato che gli stessi contenevano soltanto una nota con cui le due ditte dichiaravano di non poter partecipare alla gara e, pertanto, ha dichiarato la gara deserta.

Tanto premesso si propone:

- a) Di dichiarare deserta la procedura aperta n. 026/08 – AC per la locazione degli spazi pubblicitari disponibili sulle pensiline e paline di fermata AMAT;
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dichiarare deserta la procedura aperta n. 026/08 – AC per la locazione degli spazi pubblicitari disponibili sulle pensiline e paline di fermata AMAT.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 16 del registro.

Punto 11: **Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/01/2009.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;

- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 1 del 07/01/2009 a registrazione di prima nota n° 35 del 30/01/2009, per complessivi € 4.094,77;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 4.094,77, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 17 del registro.

Punto 12: Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 27/02/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto

di spesa: da registrazione di prima nota n° 36 del 03/02/2009 a registrazione di prima nota n° 73 del 27/02/2009, per complessivi € 3.238,04;

- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 3.238,04, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 18 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18.10

l.c.s.

IL SEGRETARIO

Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello